

**ATTO DI CONSIGLIO**  
**Seduta del 18/05/2023 n. 44****OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE IMU GIÀ VIGENTI NEL 2022. INTEGRAZIONE E MODIFICA**

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Diciotto** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi trasmessi nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta **PUBBLICA**, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PIATANESI LARA	PRESIDENTE	Si
2	CAMILLETTI IVANA	CONSIGLIERE	Si
3	SERENELLI LORENZO	CONSIGLIERE	Si
4	FAGOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	RAGNINI DAMIANO	CONSIGLIERE	No
6	PELATI ILENIA	CONSIGLIERE	Si
7	ALABARDI AURELIO	CONSIGLIERE	Si
8	MAZZONI ANNA-MARIA	CONSIGLIERE	Si
9	FRASCATI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Si
10	ANGELELLI LORENA	CONSIGLIERE	Si
11	MAZZOCCHINI SIMONE	CONSIGLIERE	Si
12	TURCHETTI GABRIELLA	CONSIGLIERE	No
13	CINGOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Si
14	RAGNI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
15	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	No
16	MORESCHI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
17	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
	Presenti N. 14	Assenti N. 3	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **IMPERATO SALVATORE**.

Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere, Avv. **PIATANESI LARA**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **PELATI ILENIA, CAMILLETTI IVANA e RAGNI FRANCESCO**

Sono presenti, inoltre i seguenti Assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
2	AGOSTINELLI AMEDEA	ASSESSORE	Si
3	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
4	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
5	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 18/05/2023 n. 44



- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Considerato** inoltre che l'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020, testualmente recita: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Vista**, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03/08/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (*ex Art. 7 Regolamento Comunale IMU*);



**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Richiamata** la propria precedente deliberazione 21 del 10/03/2023;

**Vista** la nota MEF del 26/04/2023 allegata alla presente;

**Ritenuto necessario**, per quanto sopra, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, di confermare per l'anno 2023 le aliquote già vigenti nel 2022, come di seguito riportato integrando le aliquote adottate con quanto normato dal legislatore nei punti precedenti:

Fattispecie	Aliquota base	Detrazione	Variazione +/-	Aliquota adottata
<b>Abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze	5,0 per mille	200 euro	+ 1,0 per mille	<b>6,0 per mille</b>
<b>Alloggi</b> regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ( <b>IACP</b> ) o dagli <b>enti di edilizia residenziale pubblica</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità	8,6 per mille	200 euro	+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 18/05/2023 n. 44



degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616				
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	1,0 per mille		- 1,0 per mille	<b>0,0 per mille</b>
<b>Fabbricati merce (ex art. 1 comma 751 L. 160/2019) Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU</b>	1,0 per mille		- 1,0 per mille	<b>0,0 per mille</b>
<b>Terreni agricoli</b>	7,6 per mille		+ 2,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Fabbricati gruppo D (esclusi D5 e D10)</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Banche (categoria catastale D5)</b>	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	<b>10,6 per mille</b>
<b>Abitazioni</b> iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze <b>concesse in uso gratuito</b> a parenti in linea retta fino <b>al primo grado di parentela</b> . Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <b>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari concesse in uso gratuito di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Abitazioni locate</b> iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>



ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <b>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU</b>				
<b>Abitazioni locate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998</b> iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	8,6 per mille		- 1,6 per mille	<b>7,0 per mille</b>
<b>Abitazioni a disposizione</b> non locate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela (ex Art. 8 del Regolamento Comunale IMU) iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9) escluse le relative pertinenze.	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	<b>10,6 per mille</b>
<b>Abitazioni</b> iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze possedute da cittadini <b>italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Immobili, classificati nelle categorie catastali C1- C3-C4-C5-D (esclusi D5 e</b>	8,6 per mille		+ 0,3 per mille	<b>8,9 per mille</b>





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

<b>D10) solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di apposita dichiarazione attestante, i dati catastali dello stesso e l'esercizio diretto dell'attività di impresa, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u></b>				
<b>Altri fabbricati</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Aree edificabili</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

**Rilevato peraltro** che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2022.

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 18/05/2023 n. 44



n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale 2023-2025 al 30 aprile 2023 successivamente ulteriormente differito al 31 maggio 2023 con Decreto del Ministero dell'interno del 19 aprile 2023;

**Visto** il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti** i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Udita** l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio dott. Foria, così come riportato nel resoconto integrale della seduta allegato al quale si fa ampio riferimento;

**Con votazione** resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

- presenti n. 14
- astenuti n. 2 (Piatanesi e Moreschi)
- votanti n. 12
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 0

## DELIBERA





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- di dare atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di adottare per l'anno 2023, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria (IMU), confermando le aliquote già vigenti nel 2022, integrando le aliquote adottate con quanto normato dal legislatore in premessa riportato, come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota base	Detrazione	Variazione +/-	Aliquota adottata
<b>Abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze	5,0 per mille	200 euro	+ 1,0 per mille	<b>6,0 per mille</b>
<b>Alloggi</b> regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ( <b>IACP</b> ) o dagli <b>enti di edilizia residenziale pubblica</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	8,6 per mille	200 euro	+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	1,0 per mille		- 1,0 per mille	<b>0,0 per mille</b>
<b>Fabbricati merce</b> (ex art. 1 comma 751 L. 160/2019) <b>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU</b>	1,0 per mille		- 1,0 per mille	<b>0,0 per mille</b>
<b>Terreni agricoli</b>	7,6 per mille		+ 2,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Fabbricati gruppo D (esclusi D5 e D10)</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Banche (categoria catastale D5)</b>	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	<b>10,6 per mille</b>
<b>Abitazioni</b> iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze <b>concesse in uso gratuito</b> a parenti in linea retta fino <b>al primo grado di parentela</b> . Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <b>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 18/05/2023 n. 44



<b>decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari concesse in uso gratuito di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU</b>				
<b>Abitazioni locatate</b> iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <b>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locatate, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Abitazioni locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998</b> iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	8,6 per mille		- 1,6 per mille	<b>7,0 per mille</b>



<b>Abitazioni a disposizione</b> non locate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela (ex Art. 8 del Regolamento Comunale IMU) iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9) escluse le relative pertinenze	8,6 per mille		+ 2,0 per mille	<b>10,6 per mille</b>
<b>Abitazioni</b> iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze possedute da cittadini <b>italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE</b> (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Immobili, classificati nelle categorie catastali C1- C3-C4-C5-D (esclusi D5 e D10) solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di apposita dichiarazione attestante, i dati catastali dello stesso e l'esercizio diretto dell'attività di impresa, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u></b>	8,6 per mille		+ 0,3 per mille	<b>8,9 per mille</b>
<b>Altri fabbricati</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>
<b>Aree edificabili</b>	8,6 per mille		+ 1,3 per mille	<b>9,9 per mille</b>

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con successiva votazione** resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

- presenti n. 14
- astenuti n. 2 (Piatanesi e Moreschi)
- votanti n. 12
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 0

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 18/05/2023 n. 44

Pag. 11



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

---

del Tuel 18/08/2000, n. 267.

---

Alle ore 19.30 il presidente del Consiglio Avv. Lara Piatanesi dichiara chiusa la seduta.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*IMPERATO SALVATORE*

**IL PRESIDENTE**  
*PIATANESI LARA.*

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 23/05/2023

Castelfidardo, li 23/05/2023.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*IMPERATO SALVATORE*

---